



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

SERVIZIO SOCIO – ASSISTENZIALE, CULTURA E SPORT

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE - ANNO 2010

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 9.12.98 n. 431 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto Legge 25.02.2000 n. 32 per il contributo al pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti in affitto regolarmente registrati, approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Socio-Culturale n. 61 del 14/05/2010.

Il Responsabile del Servizio Socio-Culturale rende noto

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere delle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della L. 431/98;

Possono partecipare a tale bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Serdiana, titolari di contratto di locazione di unità immobiliare sita nel Comune di Serdiana a titolo di abitazione principale o esclusiva, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al concorso

Possono far domanda i titolari del contratto di locazione il cui nucleo familiare presenti i seguenti requisiti:

- 1) Avere la residenza anagrafica nel Comune di Serdiana ed essere residenti nell'alloggio per il quale si richiede il contributo, alla data di pubblicazione del bando;
- 2) non essere titolare, né il richiedente né nessun componente del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale, ai sensi dell'art. 2 L.R. n. 13/89;
- 3) non essere titolari di un contratto stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non legalmente separati;
- 4) essere titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo primario per un alloggio di proprietà pubblica o privata sito nel Comune di Serdiana, e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso l'Ufficio del Registro alla data del 31.12.03, con esclusione degli alloggi ERP disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8e A/9 con contratto di locazione per abitazione principale non avente natura transitoria, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- 5) essere in regola con il pagamento del canone di locazione;
- 6) non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell'Amministrazione comunale o da qualsiasi altro Ente;

La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e deve permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro 10 giorni. Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

I cittadini extracomunitari devono essere in possesso di carta di soggiorno rilasciata ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 286/98.

Gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella regione Sardegna;

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Art. 2 - Nucleo familiare

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

Art. 3 Determinazione della situazione economica

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime Inps pari ad € **11.985,22** rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto sia superiore al 14% (**fascia A**). L'ammontare del contributo è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e *non può essere superiore a € 3.098,74*;
2. reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (**fascia B**); tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, + 43%, + 67%, + 75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad € 12.943,98 e pertanto con i seguenti limiti di reddito:
 - “ pari ad € 15.403,33 per nucleo familiare sino a 2 persone
 - “ pari ad € 18.509,89 per nucleo familiare sino a 3 persone
 - “ pari ad € 21.616,44 per nucleo familiare sino a 4 persone
 - “ pari ad € 22.651,96 per nucleo familiare sino a 5 o più persone

L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.

L'ammontare del contributo può essere incrementato fino ad un massimo del 25% per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili con invalidità superiore al 67% o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale.

Le diverse tipologie di reddito (lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito.

Il reddito del nucleo familiare va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore.

Saranno escluse le domande con dichiarazione reddituale inattendibile e non giustificata (es. reddito zero o comunque inferiore al canone di locazione).

Art. 4 - Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle che sono relative alla presenza del nucleo familiare di persone affette da handicap e menomazioni a cui è stato riconosciuto un

grado di invalidità da parte della Commissione di prima istanza della ASL di competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Copia del contratto di locazione dell'immobile.

Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno.

Art. 5 - Determinazione del punteggio da attribuire alle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criterio di priorità:

1) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%.	Punti 2
2) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore al limite previsto per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%	Punti 1
3) Presenza nel nucleo familiare di persone affette da menomazioni di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti e da esse certificate, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3. Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 4	Punti 2
4) nuclei monogenitoriali con figli minori a carico	Punti 3
5) nuclei familiari con 2 (due) o più minori a carico	Punti 2
6) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap, da certificare da parte dell'autorità competente. <i>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto (3)</i>	Punti 3
7) Richiedenti ultrasessantacinquenni alla data di pubblicazione del bando, a condizione che vivano soli o in coppia anche con eventuali minori a carico	Punti 1
8) Nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre	Punti 1

Nella formazione della graduatoria in caso di punteggi non cumulabili verrà assegnato quello più vantaggioso.

Art. 6 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria.

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente bando ed entro 15 gg successivi al termine per la presentazione delle domande, procede alla formazione della graduatoria provvisoria.

b) Ricorsi e graduatoria definitiva

Entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di ricorsi.

Il Comune entro 10 gg dal termine della presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva, previa effettuazione del sorteggio tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio, è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio, ed è pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Art. 7 - Entità del contributo

Il contributo annuale è erogato in relazione alla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate.

Art. 8 - Termini di presentazione della domanda

Per la presentazione delle domande di cui al presente bando il termine è fissato improrogabilmente il giorno **14 giugno 2010**.

Art. 9 - Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune, distribuiti presso l'Ufficio Protocollo e l'Ufficio Servizi Sociali.

Le istanze debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate a mano o spedite tramite raccomandata postale per le quali farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/99 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445/2000, qualora il controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs 109/98)

Art. 11 - Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L. 431/98 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione

Serdiana, 14/05/2010.

Il Responsabile del Servizio

F.to Dott.ssa Piludu Rita